



COMUNE DI BOTTANUCO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITÀ CONSENTITE IN PARCHI, GIARDINI,  
AREE VERDI E AREE PEDONALI O SOGGETTE  
A PUBBLICO PASSAGGIO**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, disciplina le condotte da tenere e i comportamenti vietati in parchi, giardini e aree pubbliche destinate alla fruizione da parte della cittadinanza, presenti nell'intero territorio comunale.
2. Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.

### **Art. 2 - Finalità**

- 1) Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata e pacifica convivenza all'interno degli spazi pubblici attrezzati e non attrezzati;
  - b) garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire degli spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza;
  - c) salvaguardare lo spazio verde, alberi, aiuole e gli spazi pubblici quale patrimonio comunale;
  - d) salvaguardare il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente all'interno dei parchi, giardini, verde pubblico e anche negli spazi pubblici in conformità alle normative vigenti;
  - e) coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgersi all'interno dei parchi, in seno all'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica e del rispetto degli orari destinati per ciascuna attività.;
  - f) tutelare l'ambiente naturale;
  - g) salvaguardare le attrezzature, gli elementi di arredo urbano, i monumenti pubblici e tutti i beni da considerarsi di proprietà pubblica.

### **Art. 3 - Campo di applicazione**

- 1) Fatti salvi eventuali regolamenti comunali disciplinanti in modo peculiare aree specifiche (es. area sgambamento cani, cimitero, ecc.), il presente Regolamento trova applicazione:
  - a) nei parchi e nei giardini pubblici;
  - b) nelle aree a verde, ivi comprese quelle di pertinenza pubblica e/o annesse a edifici o servizi pubblici o poste a corredo degli stessi, siano esse delimitate o non delimitate, attrezzate o non attrezzate con elementi di arredo urbano (a titolo esemplificativo: aiuole, spartitraffico, argini, ecc.);
  - c) nelle aree pedonali o soggette a pubblico passaggio (piazze, marciapiedi, aree monumentali, ecc.) anche ove siano presenti elementi di arredo urbano, quali, a titolo semplificativo: panchine, pensiline, monumenti, attrezzature, ecc.

### **Art. 4 - Orari e altre prescrizioni particolari.**

1. I parchi e i giardini pubblici sono aperti al pubblico negli orari stabiliti con provvedimento del Sindaco e indicati ai rispettivi ingressi, eventualmente differenziati sia in base alla stagione che in relazione a eventuali problematiche di sicurezza urbana. In tali aree, al di fuori degli orari stabiliti e ove non sia impedito dalla presenza di recinzioni, è consentito il solo transito e non l'utilizzo o il trattenimento.

2. L'uso delle attrezzature e dei giochi destinati ai bambini è consentito entro i 12 anni di età, salvo che sia indicato un limite inferiore, in funzione delle caratteristiche strutturali specifiche; l'uso delle strutture da parte di minori deve avvenire sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.
3. Le attività di gruppo o individuali non devono arrecare disturbo o limitare il godimento delle aree ad altri fruitori o causare danni al patrimonio esistente.

#### **Art. 5 - Attività e comportamenti vietati**

1. All'interno di tutte le aree oggetto del presente Regolamento, è vietato:
  - a) Trattenersi all'interno delle aree al di fuori dell'orario di apertura al pubblico, ove prescritto;
  - b) Provocare rumori o schiamazzi o utilizzare strumenti sonori o musicali che disturbino le persone dopo le ore 22.00;
  - c) Svolgere qualsiasi attività o comportamento che possa arrecare disturbo o danni all'incolumità di se stessi e/o di altre persone;
  - d) Adottare comportamenti non consoni alla presenza di minori o di soggetti fragili e/o che possano offendere la sensibilità di altre persone presenti;
  - e) Accendere fuochi, petardi o altri oggetti che possano provocare incendi o scoppi;
  - f) Collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
  - g) Svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento, senza specifica autorizzazione del Comune;
  - h) Installare, anche temporaneamente, attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio o altro, senza la preventiva autorizzazione;
  - i) Utilizzare in modo improprio strutture, infrastrutture, attrezzature, elementi di arredo urbano, monumenti, giochi e di qualsiasi installazione di proprietà demaniale (ad es. arrampicarsi su alberi, pali, recinzioni, etc.);
  - j) Effettuare qualsiasi tipo di operazione di pulizia e/o lavaggio di veicoli o mezzi, oggetti o animali;
  - k) Utilizzare impropriamente le fontane pubbliche, causando sprechi d'acqua o utilizzando l'acqua pubblica per usi domestici;
  - l) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, come previsto ovunque anche da normativa statale; i rifiuti anche se di piccole dimensioni (es. mozziconi), purché prodotti durante il tempo di fruizione delle aree, vanno inseriti negli appositi contenitori o cestini, in maniera ben differenziata ove possibile; negli spazi regolamentati dal presente Regolamento è sempre applicabile la normativa di cui al D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. e di altra Regolamentazione Comunale specifica, per quanto attiene all'abbandono o deposito di rifiuti;
  - m) Imbrattare o rovinare con qualsiasi strumento muri, cartelli, insegne, superfici, giochi o elementi di arredo;
  - n) Manomettere in ogni modo giochi, attrezzature, installazioni, ecc.;
  - o) Sono altresì vietati tutti i giochi con la palla, al di fuori dalle aree appositamente adibite, ad eccezione dei minori di età inferiore agli anni 6 e, per il divertimento di questi, dei loro genitori/accompagnatori;
  - p) È vietato fumare nelle immediate vicinanze delle aree attrezzate con giochi per bambini.
2. All'interno di parchi, giardini e aree pedonali è vietato quanto segue:
  - a) la circolazione di biciclette, tricicli, automobiline, monopattini e altri veicoli non motorizzati: questi devono essere condotti a mano, fatta eccezione per i minori di età inferiore a 6 anni;

l'utilizzo di skateboard e pattini a rotelle o simili deve essere svolto esclusivamente negli spazi idonei, se presenti e appositamente segnalati;

- b) l'ingresso di qualsiasi veicolo a motore, salvo diversa segnalazione sul luogo e fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di emergenza, adibiti a servizi pubblici e autorizzati; negli appositi percorsi, se di dimensioni e con pavimentazione idonea, è sempre consentito l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto delle persone con disabilità.

#### **Art. 6 - Accesso degli animali di compagnia**

1. In tutte le aree oggetto del presente Regolamento:
  - a) è vietato l'accesso con animali non considerati "di compagnia";
  - b) salvo che sia diversamente indicato o previsto da accordi convenzionali per la gestione di specifici parchi pubblici, è consentito l'accesso ed il transito ai cani con l'uso obbligatorio del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa, in particolare per cani di grossa taglia e/o considerati tra le specie aggressive e pericolose, anche della museruola;
  - c) è sempre obbligatorio avere con sé idonei strumenti da utilizzare per la rimozione immediata delle deiezioni degli animali;
  - d) non sono consentite passeggiate a cavallo.
2. Nelle immediate vicinanze delle attrezzature e dei giochi per bambini è vietato l'accesso ai cani.
3. Sono esentate dalle disposizioni del presente articolo le persone non vedenti accompagnate da cani guida e particolari categorie di persone diversamente abili impossibilitate alla effettuazione della raccolta delle feci; la persona priva della vista ha sempre diritto di farsi accompagnare dal proprio cane-guida, anche se non munito di museruola.
4. Gli agenti accertatori, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, possono disporre l'immediato allontanamento degli animali dall'area.
5. In particolari aree, eventualmente ed opportunamente individuate con Ordinanza del Sindaco, possono essere presenti oasi o colonie feline regolamentate dalla normativa statale e regionale vigente, in quanto tutelate.

#### **Art. 7 - Autorizzazioni**

1. È demandata a un successivo provvedimento della Giunta Comunale la disciplina delle modalità di rilascio di apposite autorizzazioni in deroga al presente Regolamento, per lo svolgimento di attività altrimenti non consentite dallo stesso e per il prolungamento degli orari di apertura e modifica delle fonti sonore.
2. Le varie attività e modifiche agli orari di apertura sono sempre consentite dal presente Regolamento laddove vengano svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale o se da essa autorizzate.
3. Per la gestione e tutela del verde pubblico e privato si rimanda alle norme del "Regolamento per la tutela e l'utilizzo del verde".

#### **Art. 8 - Competenza per l'accertamento delle violazioni**

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, a personale appartenente a soggetti preposti alla vigilanza, ove previsto dalla legge e/o da specifiche convenzioni sottoscritte con l'Amministrazione Comunale.

2. All'accertamento possono altresì procedere, senza limitazioni, tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della legge n. 689 /1981.

#### **Art. 9 - Danni e risarcimento**

1. Qualora alla violazione di norme del presente Regolamento conseguano danni al patrimonio naturale o demaniale, a cose, animali o persone, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per l'accertata violazione, è tenuto al risarcimento di tutti i danni arrecati.
2. Ove il responsabile sia un minore o incapace o un animale, l'onere del rimborso spetta a chi esercita su di esso la potestà genitoriale o la tutela o la custodia, anche temporanea, come previsto dalla legge in materia di responsabilità sostitutiva e solidale.
3. Per la quantificazione del risarcimento al patrimonio demaniale e naturale si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 20% a titolo di spese generali.
4. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure previste per le sanzioni amministrative.

#### **Art. 10 - Sanzioni amministrative**

1. A seguito dell'accertamento di una violazione al presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge n. 689/81 e ss.mm.ii.
2. Le sanzioni amministrative sono graduate da un minimo ad un massimo e sono applicate e riscosse nel rispetto dei principi di cui alla Legge 24/09/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, che non rappresenti violazione a una norma speciale statale o regionale e che non rappresenti violazione ad un regolamento specifico in materia, le violazioni al presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro così come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

#### **Art. 11 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente oltre che agli altri regolamenti ed atti normativi comunali specifici per materia o per una determinata area pubblica.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano la loro efficacia eventuali precedenti disposizioni in contrasto ed incompatibili con il presente.